

Domanda istruita il _____

- Ammessa
 Non Ammessa



COMUNE DI GIULIANOVA
(Provincia di Teramo)
Area III - Servizi di Comunità
Ufficio Servizi Sociali e Politiche di Genere

BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO AL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE DI CUI ALLA LEGGE N. 431/98 ART.11- ANNUALITA' 2021

IL DIRIGENTE

Premesso che l'art.11 della legge 09.12.1998, n. 431 "Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo" ha istituito, presso il Ministero dei LL.PP, un Fondo Nazionale per la concessione di contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione dovuti ai proprietari di immobili;

Richiamato il D.M. 19 luglio 2021 (GURI n.197 del 18.08.2021) col quale è stata approvata la ripartizione del Fondo Nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione alle Regioni;

Visto che le somme assegnate al Fondo sono utilizzate per la concessione di contributi agli inquilini aventi requisiti minimi, di cui al Decreto del Ministero dei LL.PP. Del 07.06.1999;

Vista la nota della Regione Abruzzo, Dipartimento Governo del Territorio e Politiche Ambientali, Servizio Edilizia Sociale, prot. RA/407042 del 19.10.2021;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n.186 del 23/11/2021;

Vista la determinazione dirigenziale iscritta al Reg. Gen. Segr. al n.892 del 24-11-2021;

RENDE NOTO

Il presente bando che stabilisce i criteri e le modalità di assegnazione dei contributi per il sostegno al pagamento dei canoni di locazione, a favore dei conduttori di immobili ad uso privato ai sensi dell'art.11 della L.431/98.

Art. 1 - Requisiti di ammissione

Per poter beneficiare dei contributi il richiedente, alla data di scadenza della domanda, dovrà possedere i seguenti requisiti:

- a) Cittadinanza italiana o di Stato appartenente all'Unione Europea:
- sono ammessi al contributo gli extracomunitari titolari di Carta di soggiorno o Permesso di soggiorno almeno biennale ed esercitanti una regolare attività di lavoro subordinato o autonomo e che siano regolarmente residenti da almeno 10 anni sul territorio nazionale ovvero da almeno 5 anni nella Regione Abruzzo (L.6/8/2008 n.133);
- b) Residenza, nel periodo di riferimento, nel Comune di Giulianova in un alloggio condotto in locazione come **abitazione principale e non avente natura transitoria** (per natura transitoria sono da intendersi i contratti stipulati per soddisfare esigenze abitative del tutto temporanee e contingenti, quali ad es. locazione ad uso foresteria per motivi di studio o di lavoro, abitazione secondaria per periodo limitato e comunque della durata inferiore ad anni uno, anche se prorogato);
- c) Essere titolare di un contratto di locazione, regolarmente registrato entro il 2020 e che non rientri nelle categorie catastali A1, A8, A9 né si tratti di alloggio di edilizia residenziale pubblica;
- d) Limiti di reddito del nucleo familiare (con riferimento alle dichiarazioni rese nell'anno 2021, riferite all'annualità 2020):
 - **FASCIA A:** reddito annuo imponibile complessivo del nucleo familiare **ISE** rapportato ai mesi di pagamento del canone, **non superiore a € 13.391,80** rispetto al quale l'incidenza del canone sul reddito non sia inferiore al 14% e non può, in ogni caso, essere superiore a € 3.100,00;
 - **FASCIA B:** reddito annuo convenzionale complessivo del nucleo familiare **ISEE non superiore a € 15.853,63** . Il reddito convenzionale è utile solo al fine di stabilire il requisito per accedere ai

contributi, mentre al fine ai fini dell'incidenza canone/reddito, deve farsi riferimento all'ISE che non deve essere superiore a € 18.000,00 e rispetto al quale l'incidenza del canone sul reddito non sia inferiore al 24% e non può, in ogni caso, essere superiore a € 2.325,00.

N.B. Per la determinazione del reddito convenzionale si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 21 della Legge 05.08.1978, n. 457: "Qualora alla formazione del reddito concorrono redditi di lavoro dipendente, questi, dopo la detrazione dell'aliquota per ogni figlio che risulti essere a carico, sono calcolati nella misura del 60%";
- Per i nuclei familiari che includono ultrasessantacinquenni, disabili con invalidità riconosciuta dalle competenti ASL o per altre analoghe situazioni di debolezza sociale, il contributo da assegnare può essere incrementato fino ad un massimo del 25%, o in alternativa, in relazione al possesso dei requisiti per beneficiare dei contributi, i limiti di reddito indicati alle lettere a) e b) dell'art.1 comma d) possono essere innalzati fino ad un massimo del 25%.

SI PRECISA CHE :

- Ai sensi dell'Art. 1 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 12 agosto 2020, **l'accesso ai contributi è esteso ai soggetti in possesso di un ISEE in corso di validità non superiore ad € 35.000,00, purché gli stessi attestino con propria autocertificazione, di aver subito, in ragione dell'emergenza Covid-19, una perdita del proprio reddito irpef superiore al 25% nel periodo da giugno a dicembre 2020, rispetto ad analogo periodo dell'anno precedente. A tal fine è necessaria la presentazione delle dichiarazioni fiscali (730) delle annualità 2021 e 2020.**
- Nel caso di reddito pari a zero o inferiore al canone di locazione, il beneficiario è tenuto a fornire un'autocertificazione circa la fonte di sostentamento (con indicazione dei dati anagrafici e copia del documento di chi fornisce il sostegno economico) in alternativa, il Comune è tenuto a richiedere una certificazione dei Servizi Sociali attestante l'assistenza economica;
- **I contributi di cui al terzo comma, art.11, Legge 431/98 non sono cumulabili con le detrazioni ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche in favore dei conduttori (comma 2, art.10, Legge 431/98);**
- In mancanza di produzione di redditi è obbligatoria la presentazione del certificato di disoccupazione rilasciato dal Centro per l'Impiego della Provincia di Teramo;
- Il contributo è rapportato al periodo di effettiva validità del contratto calcolato in mesi interi e in ogni caso non può superare l'importo del canone annuo corrisposto;
- Per intervenuta separazione legale, la domanda potrà essere presentata dal coniuge con diritto all'abitazione

Art. 2 – Modalità di partecipazione al bando

Le domande, redatte sul modulo appositamente predisposto dall'ufficio comunale competente, potranno essere presentate dai cittadini in possesso dei requisiti sotto indicati e dovranno essere acquisite al Protocollo dell'Ente **entro e non oltre il giorno 27 dicembre 2021**, secondo le seguenti modalità:

- tramite PEC al seguente indirizzo: protocollogenerale@comunedigiulianova.it ;
- consegnate a mano all'Ufficio Protocollo del Comune di Giulianova sito in Corso Garibaldi, 109;
- tramite raccomandata A/R.

Si precisa che ai fini dell'accoglimento dell'istanza farà fede il timbro di acquisizione apposto dall'Ufficio Protocollo dell'Ente.

Art. 3 – Documenti da allegare alla domanda

- a) Fotocopia della carta d'identità o equipollente documento di riconoscimento del concorrente;
- b) Per i cittadini comunitari attestazione di diritto di soggiorno;
- c) Per i cittadini extracomunitari dichiarazione di residenza da almeno 10 anni nel territorio Nazionale ovvero da almeno 5 anni nella Regione Abruzzo;
- d) ISEE in corso di validità;
- e) Dichiarazione dei redditi anno 2021, riferiti ai redditi dell'anno 2020 (in mancanza di produzione di redditi è obbligatoria la presentazione del certificato di disoccupazione rilasciato dal Centro per l'Impiego della Provincia di Teramo);
- f) Dichiarazione resa dal concorrente, ai sensi del D.P.R. 445/2000 per il possesso, unitamente al proprio nucleo familiare dei requisiti previsti dall'art. 2, lett. c), d), f), della L.R. n. 96 del 25.10.1996;
- g) Copia contratto di locazione regolarmente registrato;
- h) Copia della ricevuta del modello F23 relativo al pagamento della tassa di registro del contratto di locazione riferita all'annualità per la quale viene richiesto il contributo (annualità 2020);
- i) Copia delle ricevute di avvenuto pagamento del canone di locazione;
- l) Eventuale certificazione sanitaria comprovante la disabilità;

Art. 4 - Inammissibilità della domanda

La domanda di partecipazione al presente bando, è inammissibile nei seguenti casi:

- a) Mancanza dei requisiti previsti dal presente bando;
- b) Inosservanza dei termini perentori per la presentazione della domanda;
- c) Mancata sottoscrizione;
- d) Mancata produzione della fotocopia della carta d'identità o documento di riconoscimento equipollente del richiedente;
- e) Fotocopia della carta d'identità o documento di riconoscimento equipollente, scaduta e priva dell'autodichiarazione in calce alla stessa, circa l'invariata condizione dei dati ivi contenuti;
- f) Modello della domanda non conforme a quello predisposto dal Comune di Giulianova;
- g) Mancata presentazione della documentazione di cui al precedente paragrafo;
- h) Titolarità, da parte di uno o più componenti del nucleo familiare richiedente, di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su uno o più immobili ad uso abitativo di superficie complessiva adeguata al nucleo familiare secondo i parametri di cui alla L.R. 96/96;
- i) nei seguenti ulteriori casi:
 - Assegnazione di alloggio di edilizia residenziale pubblica;
 - Affitto di unità immobiliari a canone sociale;
 - Contratto di locazione di natura transitoria;
 - Nel caso in cui i canoni di locazione siano stati detratti ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche in favore dei conduttori (comma 2, art.10, Legge 431/98);
 - In caso di possesso di un patrimonio mobiliare superiore ad € 25.000,00 come risultante dall'attestazione ISEE;
 - In caso di percezione della quota destinata all'affitto del Reddito di cittadinanza.

Art. 5 - Entità del contributo concedibile

Il contributo annuale è erogato agli aventi titolo, inseriti in graduatoria, nei limiti delle risorse assegnate dalla Regione Abruzzo, mediante accredito su apposito conto corrente indicato nella domanda.

Qualora le risorse trasferite fossero insufficienti a coprire per intero il fabbisogno comunale, per ragioni di equità e parità di trattamento, si procederà ad operare la riduzione proporzionale dei contributi di tutti i richiedenti, inseriti nelle fasce A e B, aventi titolo.

Art. 6 – Controlli

L'Ufficio competente si riserva di procedere ad idonei controlli, anche a campione, per verificare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 43 e 71 del D.P.R. 445/2000. Qualora dovessero emergere dichiarazioni mendaci, oltre alle sanzioni penali previste dal C.P., il richiedente decade dal beneficio eventualmente ottenuto e verrà segnalato alle Autorità.

Giulianova, 25/11/2021


Il Dirigente Area III
Avv. Andrea Sisino